

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 17 al 21 aprile

Provvedimenti e Atti Normativi

ANAC: illegittima la richiesta di requisiti aggiuntivi alle attestazioni SOA.

“Una stazione appaltante non può richiedere ai concorrenti requisiti speciali aggiuntivi rispetto all’attestazione SOA. L’attestazione di qualificazione, infatti, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. È quanto afferma ANAC con delibera N. 140 del 4 aprile 2023, accertando la non conformità della procedura del Comune di Anagni, in provincia di Frosinone, per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione di un viadotto. Oltre **all’illegittima previsione di requisiti economico finanziari ulteriori rispetto all’attestazione SOA**, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha poi verificato un’ulteriore violazione del Codice dei Contratti da parte del Comune di Anagni, a causa della mancata previsione dell’attestazione SOA per la progettazione.

Nell’appalto integrato è consentita, infatti, la partecipazione di operatori in possesso dell’attestazione SOA per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, nonché degli operatori in possesso di attestazione di qualificazione per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrare i requisiti di idoneità previsto dalla normativa di settore.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

ANAC: indicazioni alle stazioni appaltanti sui requisiti necessari per la scelta del RUP.

Con il parere n. 8/2023, l’Autorità quali debbano essere **i requisiti professionali obbligatori per la scelta del Responsabile unico del procedimento**.

*Anzitutto, il RUP deve essere dotato di capacità professionali adeguate all’incarico da svolgere e deve essere in possesso “di adeguata **esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo; o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese**”.*

Inoltre, ANAC ha precisato che per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche **è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento**, chiarendo altresì che il RUP debba essere in possesso del titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dell’appalto.

L'Autorità ha, dunque, concluso, rispondendo al quesito posto, che **l'adeguata esperienza professionale ai fini della nomina del RUP non deve necessariamente riferirsi a quella maturata in via esclusiva in un unico ufficio dell'amministrazione aggiudicatrice.**

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2023, n. 2734.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti in merito alla portata applicativa del **principio europeo dell'irrilevanza della forma giuridica assunta dagli operatori economici**, che come noto **non consente agli Stati Membri di porre delle barriere alla partecipazione** alle procedure di gara in ragione della stessa.

La Direttiva 2014/24/UE, infatti, da un lato, definisce l'operatore economico come *“una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera”*, e, dall'altro, prevede che: *“gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche”*.

Per quanto di interesse, nel ritenere legittimo l'affidamento di una procedura di gara in favore di una associazione costituita - contrariamente a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara - in forma di associazione non riconosciuta e non con atto pubblico o scrittura privata autenticata, il Consiglio di Stato ha osservato: *“la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha delineato un'ampia nozione di “operatore economico” idonea a ricomprendere qualunque persona e/o ente attivo sul mercato «a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare», precisando che qualora un ente sia abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato «la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare», esso non può vedersi negato il diritto di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la prestazione delle stesse prestazioni, e ciò anche quando tale preclusione sia determinata da specifiche presunzioni discendenti dalla sua forma giuridica, quale quella di ente senza scopo di lucro.”*

Di talché, il Collegio ha ravvisato la **legittimità del provvedimento di aggiudicazione**, in quanto applicativo del principio di neutralità delle forme giuridiche assunte dagli operatori economici concorrenti alle procedure di affidamento di pubblici appalti nonché coerente con l'ampia nozione unionale di operatore economico.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

Tar Liguria, sez. I, 3 aprile 2023, n. 382.

Il Tar Liguria si è pronunciato sulla **verifica di congruità dell'offerta**, chiarendo che **il sospetto di anomalia per una specifica componente non incide automaticamente sull'intera offerta**.

Infatti, secondo la giurisprudenza costante, nel sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta, la valutazione dell'autorità amministrativa **va effettuata considerando se le stime previsionali delle diverse voci siano attendibili e complessivamente credibili**, fermo restando che un sospetto di anomalia per una specifica componente non incide necessariamente ed automaticamente sull'intera offerta, che deve essere comunque apprezzata nel suo insieme, con un giudizio globale e sintetico di competenza della stazione appaltante, non censurabile nel merito in sede giurisdizionale nell'ambito del sindacato di legittimità spettante al giudice amministrativo, a meno che non emerga una manifesta irragionevolezza o abnormità, ovvero un macroscopico travisamento dei fatti.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).